

TUTTE le **AGEVOLAZIONI** della dichiarazione **2025**

Contributi
Previdenziali e
Assistenziali



Modello 730/2025
PERIODO D'IMPOSTA 2024



Modello REDDITI 2025
Periodo d'imposta 2024

INDICE

Contributi versati per il riscatto del corso di laurea o del corso ITS Academy dei familiari a carico (Rigo E8/E10, cod. 32)	2
Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21)	4
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23)	7
Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (Rigo E26, cod. 6)	11
Contributi versati dai lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali (Rigo E26, cod. 13)	13
Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali (Righi E27/E30)	15
Riscatto periodi non coperti da contribuzione (Rigo E56, cod. 1 – Sez. III C)	21

Contributi versati per il riscatto del corso di laurea o del corso ITS Academy dei familiari a carico (Rigo E8/E10, cod. 32)

Art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 – Art. 4, comma 9, della legge 15 luglio 2022, n. 99

Aspetti generali

L'art. 1, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha introdotto i commi 4-*bis*, 5-*bis* e 5-*ter* nell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, relativo al riscatto di corsi universitari di studio per i familiari a carico. Le disposizioni introdotte in merito alle modalità di esercizio della facoltà di riscatto si applicano esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008. L'INPS, con circolare dell'11 marzo 2008, n. 29, ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti "inoccupati" per i quali è possibile operare il riscatto degli anni di laurea ai sensi del citato art. 2, comma 5-*bis*, del citato d.lgs. n. 184 del 1997. Sono tali coloro che, al momento della domanda, non risultano essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Se i contributi sono versati a favore degli "inoccupati" da familiari di cui gli stessi risultino fiscalmente a carico, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19 per cento dei contributi medesimi.

Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, a una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell'art. 10 del TUIR.

Ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 15 luglio 2022, n. 99, rubricata "*Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore*", ai percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy, di cui all'art. 5 della medesima legge, si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 184 del 1997, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici.

Agli iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy, pertanto, dall'anno d'imposta 2022 è riconosciuta, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 184 del 1997, la facoltà di riscattare, ai fini pensionistici, il relativo periodo di frequenza, nonché la possibilità di detrarre i contributi versati – nella misura del 19 per cento – da parte dei soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico (cfr. art. 3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 novembre 2022, prot. n. 414366).

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione per contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili". Il contribuente dimostra l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della

carta di debito o della carta di credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

Limiti di detraibilità

Non essendo previsto alcun limite massimo, la detrazione è calcolata sull'intero importo versato, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo.

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 32.

Documenti da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico	<i>Ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti le spese sostenute, ad es.: ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati</i> <i>In mancanza di tale documentazione, l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme</i>

Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21)

Art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR

Aspetti generali

Sono deducibili dal reddito complessivo le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento (ad esempio, il contributo versato dai biologi all'ENPAB, cfr. **Risoluzione 03.03.2011 n. 25/E**). I contributi sono deducibili anche se versati nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (**Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 3.4**).

Ai sensi dell'art. 36, comma 32, del d.l. n. 223 del 2006, i contributi sospesi in conseguenza di calamità pubbliche sono deducibili nei periodi d'imposta in cui opera la sospensione se tale deducibilità è ordinariamente prevista da disposizioni di legge e, se non sono stati dedotti negli anni della sospensione, possono essere dedotti nell'anno del versamento (**Circolare 04.08.2006 n. 28/E, paragrafo 41**).

Sono deducibili anche i contributi:

- previdenziali versati alla Gestione Separata dell'INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente;
- agricoli unificati versati all'INPS - Gestione ex SCAU - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti) (**Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 4.2.1**);
- previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi;
- versati per il riscatto dei periodi antecedenti al 1° gennaio 2024, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 126, della legge di bilancio 2024;
- versati per il riscatto degli anni di laurea e degli anni di frequenza degli ITS *Accademy* (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto “fondo casalinghe”;
- versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. “assicurazione casalinghe”) (**Circolare 07.06.2002 n. 48/E, risposta 1.7**);

- intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite alla forma pensionistica di appartenenza in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest'ultimo, in qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico. Dalle ricevute di pagamento dovrà risultare che l'onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite sebbene il titolo di pagamento sia intestato al *de cuius* (**Risoluzione 28.04.2009 n. 114/E**).

Non sono deducibili:

- le somme versate all'INPS per ottenere l'abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi in cui era vigente il divieto di cumulo tra redditi di lavoro autonomo o dipendente e pensioni di anzianità, non trattandosi di somme destinate a generare una prestazione futura (**Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 7**);
- i contributi versati al SSN con i premi di assicurazione RC auto (art. 12, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, a decorrere dal 2014);
- i contributi previdenziali INPS, versati alla Gestione Separata, rimasti a carico del titolare dell'assegno di ricerca né per il titolare dell'assegno stesso e né per il familiare di cui è, eventualmente, a carico (**Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 5.5**);
- le tasse di iscrizione all'albo versate da figure professionali;
- le somme versate per sanzioni ed interessi moratori comminati per violazioni inerenti i contributi versati (**Risoluzione 28.04.2009 n. 114/E**);
- i contributi previdenziali versati all'INPS dai titolari di impresa familiare di agricoltura in favore dei collaboratori/coadiutori e da questi rimborsati al titolare dell'impresa, attesa l'assenza di una disciplina esplicita del diritto di rivalsa (**Circolare 15.05.1997 n. 137, Circolare 12.06.2002 n. 50/E e Circolare 20.04.2005 n. 15/E**).

Per completezza, si ricorda che, in deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera e), del TUIR, i lavoratori che esercitano l'opzione di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante «*Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri*», detraggono dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20 per cento dei contributi di cui al citato art. 1, commi da 237 a 239, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, da indicare nel Rigo M38 - Imposta sostitutiva frontalieri su retribuzioni svizzere – colonna 3.

Limiti di deducibilità

I contributi sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
<i>Contributi previdenziali versati a gestioni separate da particolari categorie di soggetti (farmacisti, medici, ecc.)</i>	– Ricevute bancarie o postali relative ai versamenti eseguiti, modello F24 quietanzato
<i>Contributi previdenziali versati alla Gestione Separata INPS e all'INAIL ove previsto</i>	– Certificazione del sostituto che attesti il versamento alla Gestione Separata INPS e all'INAIL per le quote a carico del lavoratore
<i>Contributi agricoli unificati versati all'INPS gestione ex SCAU</i>	– Ricevuta del versamento anche tramite modello F24 quietanzato
<i>Contributi versati per il collaboratore/coadiutore dell'impresa familiare artigiana o commerciale non fiscalmente a carico del titolare dell'impresa</i>	– Attestazione del titolare dell'impresa dalla quale risulti che ha esercitato il diritto di rivalsa per i contributi previdenziali versati per il familiare e l'ammontare dei contributi stessi
<i>Contributi previdenziali volontari (ricongiunzioni di periodi assicurativi, riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, prosecuzione di un'assicurazione obbligatoria, iscrizione volontaria alla Gestione Separata dell'INPS)</i>	– Ricevute relative ai versamenti dei contributi volontari effettuati nel 2024 (indipendentemente dal periodo a cui si riferiscono) anche tramite modello F24 quietanzato
<i>Contributo INAIL pagato dalle casalinghe</i>	
<i>Contributi del coniuge defunto versati dal coniuge superstite</i>	– Titolo di pagamento intestato al de cuius – Ricevute di pagamento effettuato dal coniuge superstite anche tramite modello F24 quietanzato.

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23)

Art. 10, comma 2, del TUIR

Aspetti generali

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ed all'assistenza personale o familiare (*colf*, *baby-sitter*, assistenti delle persone anziane, ecc.) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro.

Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri.

Rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un'agenzia interinale e rimborsati all'agenzia medesima, se quest'ultima rilascia una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.

I contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici, versati alla gestione separata INPS mediante il "libretto famiglia", possono essere dedotti dal reddito complessivo in quanto interamente a carico dell'utilizzatore (datore di lavoro). Per ogni ora di lavoro, corrispondente ad un titolo di pagamento, è possibile dedurre euro 1,65, quale contribuzione IVS alla Gestione separata INPS. L'importo può essere dedotto nel periodo d'imposta in cui è effettuato il versamento per l'acquisto del titolo di pagamento a condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico sia stata svolta dal lavoratore e che lo stesso sia stato pagato dall'INPS.

Si ricorda che attraverso il libretto di famiglia le persone fisiche che non esercitano attività professionale o d'impresa possono acquisire prestazioni di lavoro occasionale di cui all'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliano intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario.

Il libretto famiglia è un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in euro 10, importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un'ora. Il libretto famiglia può essere acquistato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il "Portale dei pagamenti" dell'INPS.

Del valore nominale di euro 10 di ogni titolo di pagamento, euro 8 costituiscono il compenso del prestatore, euro 1,65 vengono accantonati per la contribuzione IVS alla Gestione Separata, euro 0,25 per il premio assicurativo INAIL, e euro 0,10 per il finanziamento degli oneri gestionali.

Le attività che l'utilizzatore può remunerare tramite il libretto famiglia sono tassativamente indicate dalla legge e consistono in: piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare. Resta fermo che la deduzione riguarda solo i contributi corrispondenti a prestazioni degli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ed all'assistenza personale o familiare (*colf*, *baby-sitter*, assistenti delle persone anziane, ecc.). Non possono essere dedotte le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 del TUIR" (punti da 701 a 706 della CU 2025 con il codice 3).

Tipologia di spesa ammessa

Non è deducibile l'intero importo, ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare.

La deduzione non spetta se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico. In caso di decesso del datore di lavoro, la deduzione per i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare spetta agli eredi che sostengono la spesa per i contributi riferiti al trimestre in cui è avvenuto il decesso.

Nella seguente tabella sono riportati gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2023 e per l'anno 2024.

CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI - 2023/2024

Tabella INPS 2023 <u>senza contributo addizionale</u> per i contratti a tempo indeterminato				
Retribuzione Effettiva Oraria	Importo Contributivo Orario (Circolare INPS n. 13 del 02.02.2023)			
	Con quota assegni familiari		Senza quota assegni familiari (1)	
	Totale contributo orario	Di cui a carico del lavoratore	Totale contributo orario	Di cui a carico del lavoratore
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali (2)				
Fino a € 8,92	€ 1,58	€ 0,40	€ 1,59	€ 0,40
Cassa Colf	€ 0,04	€ 0,02	€ 0,04	€ 0,02
Oltre € 8,92 fino a € 10,86	€ 1,78	€ 0,45	€ 1,79	€ 0,45
Cassa Colf	€ 0,04	€ 0,02	€ 0,04	€ 0,02
Oltre € 10,86	€ 2,17	€ 0,55	€ 2,18	€ 0,55
Cassa Colf	€ 0,04	€ 0,02	€ 0,04	€ 0,02
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (2)				
	€ 1,15	€ 0,29	€ 1,16	€ 0,29
Cassa Colf	€ 0,04	€ 0,02	€ 0,04	€ 0,02

Tabella INPS 2023 <u>comprensiva del contributo addizionale</u> per i contratti a tempo determinato				
Retribuzione Effettiva Oraria	Importo Contributivo Orario (Circolare INPS n. 13 del 02.02.2023)			
	Con quota assegni familiari		Senza quota assegni familiari (1)	
	Totale contributo orario	Di cui a carico del lavoratore	Totale contributo orario	Di cui a carico del lavoratore
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali (2)				
Fino a € 8,92	€ 1,69	€ 0,40	€ 1,70	€ 0,40
Cassa Colf	€ 0,04	€ 0,02	€ 0,04	€ 0,02
Oltre € 8,92 fino a € 10,86	€ 1,91	€ 0,45	€ 1,92	€ 0,45
Cassa Colf	€ 0,04	€ 0,02	€ 0,04	€ 0,02
Oltre € 10,86	€ 2,32	€ 0,55	€ 2,33	€ 0,55
Cassa Colf	€ 0,04	€ 0,02	€ 0,04	€ 0,02
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (2)				
	€ 1,23	€ 0,29	€ 1,24	€ 0,29
Cassa Colf	€ 0,04	€ 0,02	€ 0,04	€ 0,02

Tabella INPS 2024 <u>senza contributo addizionale</u> per i contratti a tempo indeterminato				
Retribuzione Effettiva Oraria	Importo Contributivo Orario (Circolare INPS n. 23 del 29.01.2024)			
	Con quota assegni familiari		Senza quota assegni familiari (1)	
	Totale contributo orario	Di cui a carico del lavoratore	Totale contributo orario	Di cui a carico del lavoratore
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali (2)				
Fino a € 9,40	€ 1,66	€ 0,42	€ 1,67	€ 0,42
Cassa Colf	€ 0,04	€ 0,02	€ 0,04	€ 0,02
Oltre € 9,40 fino a € 11,45	€ 1,88	€ 0,47	€ 1,89	€ 0,47
Cassa Colf	€ 0,04	€ 0,02	€ 0,04	€ 0,02
Oltre € 11,45	€ 2,29	€ 0,57	€ 2,30	€ 0,57
Cassa Colf	€ 0,04	€ 0,02	€ 0,04	€ 0,02
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (2)				
	€ 1,21	€ 0,30	€ 1,22	€ 0,30
Cassa Colf	€ 0,04	€ 0,02	€ 0,04	€ 0,02

Tabella INPS 2024 <u>comprensiva del contributo addizionale per i contratti a tempo determinato</u>				
Retribuzione Effettiva Oraria	Importo Contributivo Orario (Circolare INPS n. 23 del 29.01.2024)			
	Con quota assegni familiari		Senza quota assegni familiari (1)	
	Totale contributo orario	Di cui a carico del lavoratore	Totale contributo orario	Di cui a carico del lavoratore
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali (2)				
Fino a € 9,40	€ 1,78	€ 0,42	€ 1,79	€ 0,42
Cassa Colf	€ 0,04	€ 0,02	€ 0,04	€ 0,02
Oltre € 9,40 fino a € 11,45	€ 2,01	€ 0,47	€ 2,02	€ 0,47
Cassa Colf	€ 0,04	€ 0,02	€ 0,04	€ 0,02
Oltre € 11,45	€ 2,45	€ 0,57	€ 2,46	€ 0,57
Cassa Colf	€ 0,04	€ 0,02	€ 0,04	€ 0,02
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (2)				
	€ 1,29	€ 0,30	€ 1,30	€ 0,30
Cassa Colf	€ 0,04	€ 0,02	€ 0,04	€ 0,02

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta; si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali. Vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.

Non sono deducibili:

- i versamenti alla CAS.SA.COLF;
- i contributi forfettari sostenuti per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri.

Limiti di deducibilità

I contributi sono deducibili, per la parte rimasta a carico del datore di lavoro, fino ad un importo massimo di euro 1.549,37.

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari	– Ricevute di pagamento intestate all'INPS complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, ecc.), effettuato dal contribuente tramite c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso) – Per le agenzie interinali, la fattura deve contenere: il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi dell'agenzia, la specificazione della natura del servizio reso e l'indicazione della quota di contributi a carico del datore di lavoro
Libretto famiglia per lavoro domestico	– Copia del libretto famiglia – Ricevute dei titoli di pagamento mediante F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il "Portale dei pagamenti" dell'INPS – Documentazione attestante la comunicazione all'INPS dell'avvenuto utilizzo dei buoni lavoro – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 con la quale si attesta che le prestazioni di lavoro sono rese dagli addetti ai servizi domestici e/o all'assistenza personale o familiare

Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (Rigo E26, cod. 6)

Art. 10, comma 1, lett. e- ter), del TUIR

Aspetti generali

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati ai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che erogano prestazioni rientranti tra quelle individuate dai commi 4 e 5 dell'art. 9 del d.lgs. n. 502 del 1992. Si tratta di prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, erogate da professionisti e strutture accreditate, di prestazioni erogate dal SSN comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dall'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito, di prestazioni socio sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.

Gli ambiti di intervento comprendono inoltre (art. 1, comma 2, del d.m. 31 marzo 2008 e d.m. 27 ottobre 2009):

- prestazioni socio sanitarie di cui all'art. 3-*septies* del d.lgs. n. 502 del 1992;
- prestazioni di cui all'art. 26 della l. n. 328 del 2000, in quanto non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;
- prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.

Il Ministero della Salute - che con decreto del 31 marzo 2008 ha definito gli ambiti di intervento dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale e quelli degli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale - ha precisato che gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, non possono essere equiparati ai Fondi sanitari integrativi di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 502 del 1992 e, pertanto, ad essi non può applicarsi l'art. 10, comma 1, lett. e-*ter*), del TUIR.

Infatti, il decreto ministeriale specifica che gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziali non devono rientrare nell'ambito di operatività dei Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, con ciò ribadendo la non sovrapponibilità delle due tipologie di fondi (***Risoluzione 03.12.2014, n.107/E***).

Limite di deducibilità

Le somme versate a questi fondi sono deducibili per un importo annuo complessivamente non superiore a euro 3.615,20. Alla determinazione della somma massima deducibile concorrono anche:

- l'importo già dedotto dal sostituto d'imposta e indicato nel punto 441 della CU 2025;
- l'importo versato direttamente dal lavoratore in quiescenza a casse di assistenza sanitaria di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR (Rigo E26 codice 13).

La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico per la sola parte non dedotta da queste ultime.

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
Contributi versati ai fondi integrativi del SSN	<i>Attestato fiscale o documento analogo rilasciato dal fondo</i>

Contributi versati dai lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali (Rigo E26, cod. 13)

Art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR

Aspetti generali

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, purché di ammontare non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.

Possono versare i contributi di assistenza sanitaria anche i pensionati (*ex* lavoratori dipendenti) se tali casse consentono agli *ex* lavoratori di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro.

Ai sensi del citato art. 51, comma 2, lett. a), i predetti contributi non concorrono alla formazione del reddito anche se versati da lavoratori in quiescenza, sempreché rispondenti alle previsioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, stante l'equiparazione dei redditi da pensione ai redditi di lavoro dipendente (***Risoluzione 11.07.2008 n. 293/E***, e ***Risoluzione 02.08.2016 n. 65/E***).

Qualora il sostituto d'imposta non abbia tenuto conto in sede di determinazione del reddito del pensionato, della quota di contributi versati dal pensionato stesso alla cassa sanitaria, tale importo può essere portato in deduzione dal pensionato nella dichiarazione dei redditi.

Resta, invece, confermata la indeducibilità della quota dei contributi versati da parte degli *ex* lavoratori qualora il meccanismo di funzionamento del fondo preveda, in favore del pensionato, un versamento contributivo anche da parte dell'*ex* datore di lavoro e non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato (ad esempio, situazione del FASI - ***Risoluzione 28.05.2004 n. 78/E***), con la conseguenza che le spese sanitarie sostenute, anche se rimborsate, in tutto o in parte, dal Fondo di appartenenza risultano detraibili/deducibili. In linea con tale orientamento, è stato anche precisato che qualora il FASI, per effetto dei contributi versati, rimborsi al dirigente in pensione anche le spese mediche sostenute dal familiare non a carico, dette spese sono detraibili/deducibili da parte dello stesso familiare che le ha sostenute (***Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 4.8***).

Le spese mediche sono detraibili da parte del dirigente in pensione anche se sostenute dal FASI in nome e per conto del dirigente in pensione in quanto questo particolare modo di sostenimento dell'onere determina gli stessi effetti del "rimborso" previsto dall'art. 15 del TUIR (**Risoluzione 25.11.2005 n. 167/E**).

Possono essere dedotti i contributi versati dal pensionato:

- nell'interesse proprio;
- nell'interesse di familiari anche non a carico (**Risoluzione 02.08.2016 n. 65/E**).

Limiti di deducibilità

La deduzione spetta per un importo complessivo non superiore a euro 3.615,20. Nella verifica di tale limite concorre anche l'importo dei contributi versati ai fondi integrativi del SSN (di cui al paragrafo precedente - rigo E26 cod. 6).

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
Contributi versati dai lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali	– Documento rilasciato dalla cassa o dall'ente attestante il pagamento oltre ad eventuale altra documentazione dalla quale rilevare: – che si tratta di un ente o cassa avente esclusivamente fine assistenziale – che il pensionato è un ex dipendente che a tale ente o cassa aveva aderito anche nel corso del rapporto di lavoro – che il contratto, l'accordo o il regolamento aziendale prevedeva la possibilità per gli ex dipendenti in quiescenza di continuare a versare i contributi assistenziali all'ente o alla cassa

Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali (Righi E27/E30)

Art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR - Art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Aspetti generali

L'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR, fra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, ricomprende «*i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 8 del medesimo decreto*».

A decorrere dal 1° gennaio 2018, la disciplina fiscale relativa alla deducibilità dei contributi di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005 è estesa anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, precedentemente esclusi, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 252 del 2005 (art. 1, comma 156, della legge di bilancio 2018).

Il comma 4 del predetto art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005 prevede che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore a euro 5.164,57. Ai fini del computo del predetto limite, si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'art. 105, comma 1, del TUIR.

Sono, pertanto, deducibili dal reddito complessivo i contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali. Sono, altresì, deducibili i contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione del medesimo regolamento di cui al decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114.

La deduzione spetta anche per i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell'Unione europea ovvero in quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Il limite di deducibilità di euro 5.164,57 è riferibile ai contributi versati dal datore di lavoro o trattenuti dal medesimo e ai contributi versati direttamente dal contribuente nonché a quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico.

In caso di versamenti di contributi di importo inferiore al predetto limite, l'ammontare residuo della deduzione non utilizzata non può essere riportato in avanti e utilizzato nei periodi di imposta successivi.

Le condizioni e i limiti di deducibilità sono applicabili a tutti i contribuenti, compresi coloro che producono redditi diversi da quelli di lavoro e coloro che hanno scelto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi oltre l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, il datore di lavoro trattiene l'importo a carico del dipendente riconoscendo l'esclusione di tali somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente su cui applicare le ritenute alla fonte e ne dà indicazione dettagliata nella CU.

Per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve attestare a quale forma pensionistica risulta iscritto. Nel caso in cui abbia aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.

In presenza di contributi per previdenza complementare indicati in più certificazioni non conguagliate, il soggetto che presta l'assistenza fiscale dovrà verificare che il sostituto d'imposta abbia compilato le annotazioni (codice CC) al fine di accertare che non siano stati superati i limiti di deducibilità.

In caso di contributi per previdenza complementare risultanti sia dalla CU che da diversa documentazione presentata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, il CAF deve informarlo correttamente circa i presupposti che legittimano la deduzione e il contribuente deve annotare sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente (**Circolare 21.04.2009 n. 18/E, risposta 7**).

Nel caso in cui il contribuente, oltre alla CU, presenti anche la certificazione del fondo aperto che indica l'importo deducibile, senza indicare se tale contributo è già stato dedotto direttamente dal sostituto, il contribuente stesso deve annotare e sottoscrivere sul documento di spesa che lo stesso non è stato escluso dal reddito di lavoro dipendente (**Circolare 21.04.2009 n. 18/E, risposta n. 7**). Il contribuente, che in dichiarazione dei redditi non ha dedotto in tutto o in parte i contributi versati, comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento (ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione), l'importo non dedotto (art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005).

Contributi a deducibilità ordinaria (Rigo E27)

I contributi versati dal contribuente e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, relative sia ai fondi negoziali che alle forme pensionistiche individuali e le somme versate ai sottoconti PEPP, sono deducibili nel suddetto limite di euro 5.164,57.

Nel suddetto limite si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro. Per i contributi versati a fondi negoziali e ai sottoconti PEPP tramite il sostituto di imposta, se nel punto 411 della CU è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 412 e 413 della CU. Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto d'imposta, si dovrà indicare l'ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione.

Dall'anno d'imposta 2018 anche i dipendenti pubblici compilano questo rigo per indicare tutti i contributi versati ai fondi pensione inclusi i fondi negoziali a essi riservati.

In particolare:

- nella **colonna 1** è indicato l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile, risultante dal punto 412 della CU 2025. Se è stato compilato il punto 421 della CU – previdenza per familiari a carico – l'importo da indicare nella colonna 1 è pari alla differenza tra quanto indicato nel punto 412 e quanto indicato nel punto 422 (contributo dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
- nella **colonna 2** è indicato l'importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione:
 - contributi versati tramite il sostituto d'imposta, risultanti dal punto 413 della CU. Se è stato compilato il punto 421 della CU – previdenza per familiari a carico – l'importo da indicare nella colonna 2 è pari alla differenza tra quanto indicato nel punto 413 e quanto riportato nel punto 423 (contributo non dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
 - somme versate sia ai fondi negoziali e sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto d'imposta.

Contributi versati da lavoratori di prima occupazione (Rigo E28)

I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria, possono dedurre i contributi versati entro il limite di euro 5.164,57 (**Circolare 18.12.2007 n. 70/E, paragrafo 2.8**). Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari o di apertura di sottoconti italiani di PEPP hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di

partecipazione alle forme pensionistiche e di apertura di sottoconti italiani di PEPP e per i venti anni successivi, nella misura annuale di euro 5.164,57 incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore a euro 2.582,29. Ai fini del calcolo dei predetti limiti concorrono le deduzioni fruite con riferimento ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari e quelli versati ai sottoconti italiani di PEPP. A partire dall'anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. Se nel punto 411 della CU 2025 è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417 della CU 2025.

In particolare:

- nella **colonna 1**, è indicato l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 412 e 417 della CU 2025;
- nella **colonna 2**, è indicato l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 413 della CU 2025, e le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali e ai sottoconti italiani di PEPP, senza il tramite del datore di lavoro.

Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario (Rigo E29)

I soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono dedurre interamente i contributi versati.

In caso di contemporanea iscrizione a un fondo in situazione di squilibrio finanziario e ad altre forme di previdenza complementare, il contribuente può dedurre dal reddito complessivo i contributi versati:

- al fondo in squilibrio finanziario, integralmente;
- al fondo non in squilibrio finanziario, nel limite pari alla differenza, se positiva, tra euro 5.164,57 e l'ammontare dei contributi versati ai fondi in squilibrio finanziario (***Circolare 18.12.2007 n. 70/E, paragrafo 2.7***).

Se nel punto 411 della CU 2025 è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati nei punti 412 e 413 della CU 2025.

In particolare:

- **nella colonna 1** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 412 della CU 2025;
- **nella colonna 2** riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall'imponibile, indicato nel punto 413 della CU 2025.

Contributi versati per familiari a carico (Rigo E30)

È possibile dedurre i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico (come indicati nell'art. 12 del TUIR) per la quota da questi non dedotta. La deduzione spetta prioritariamente al soggetto titolare della posizione previdenziale e, solamente se il reddito complessivo del familiare a carico non è capiente e non consente la deducibilità delle somme versate, l'eccedenza può essere portata in deduzione dal familiare cui è fiscalmente a carico.

Se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi di previdenza complementare è a carico di più soggetti, si applica la regola generale in base alla quale il beneficio fiscale spetta al soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa. Nel caso in cui il documento sia intestato al familiare a carico, è possibile annotare sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto (**Circolare 18.12.2007 n. 70/E, paragrafo 2.5**).

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali versati dal contribuente per se stesso	– CU – Ricevuta di versamento dei contributi oppure dichiarazione del fondo di previdenza o della assicurazione attestante il pagamento dei contributi
Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali versati dal contribuente per i familiari a carico	– Se il familiare ha presentato una propria dichiarazione dei redditi, il documento da verificare è il modello 730-3 in cui è riportata la parte di spesa che non ha trovato capienza nel reddito complessivo – Se il familiare non ha presentato (o ancora presentato) una propria dichiarazione dei redditi, occorre acquisire i seguenti documenti: ○ autocertificazione del familiare a carico nella quale si dichiara che la spesa non è stata dedotta o l'importo che sarà dedotto ○ ricevuta di versamento dei contributi rilasciata dal fondo di previdenza o assicurazione. Se il documento è intestato al familiare a carico occorre annotare sullo stesso i riferimenti del soggetto che ha sostenuto l'onere ○ CU

Tabella riepilogativa

RIGO	CODICE INDICATO NEL PUNTO 411 DELLA CU SE NON RISULTA COMPILATO IL PUNTO 421 DELLA CU	LIMITE DEDUCIBILITÀ	PUNTI CU 2025
E27	1	€ 5.164,57	412, 413
E28	3	€ 5.164,57 (i primi 5 anni) € 7.746,86 (dal 6° al 25° anno)	412, 413 e 417
E29	2	Nessun limite	412 e 413
E30		€ 5.164,57	422 e 423

Riscatto periodi non coperti da contribuzione (Rigo E56, cod. 1 – Sez. III C)

Art. 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4

Aspetti generali

L'art. 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità per alcuni soggetti, rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi precedenti il 30 marzo 2019 (data di entrata in vigore del decreto), non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria (c.d. pace contributiva).

Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 20, l'onere per il riscatto è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento da ripartire in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

Il riscatto è possibile a condizione che tali periodi non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo e siano compresi tra la data del primo contributo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditati.

Le forme pensionistiche interessate sono quelle relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e agli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'INPS.

Il riscatto può essere richiesto dai soggetti che non hanno maturato anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995; sono, pertanto, esclusi i soggetti che rientrino nel sistema contributivo integrale in base alla relativa opzione. L'eventuale successiva acquisizione di un'anzianità contributiva precedente il 1° gennaio 1996, ad esempio, in base ad una domanda di accredito figurativo o di riscatto, determina l'annullamento d'ufficio del riscatto, con conseguente restituzione dei contributi. In tale caso, se negli anni precedenti si è fruito della detrazione, è necessario che la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione sia assoggettata a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR.

Il riscatto non può essere richiesto dai soggetti titolari di trattamento pensionistico.

Soggetti interessati e condizioni per usufruire della detrazione

La facoltà di riscatto è esercitabile a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado.

La detrazione spetta al superstite dell'assicurato o ad un suo parente o affine entro il secondo grado, che ha prodotto la domanda per il riscatto ai sensi del citato art. 20, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019 e che ne sosterrà anche il relativo onere, anche se l'assicurato non è fiscalmente a suo carico.

L'onere per il riscatto è determinato in base ai criteri fissati dall'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 184 del 1997 che stabilisce che, per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda e che la retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.

La detrazione, pari al 50 per cento, spetta sull'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno ed è calcolata sull'intero importo versato, non essendo previsto alcun limite massimo.

A titolo esemplificativo, in caso di rateizzazione dell'onere in 120 rate mensili (10 anni), per il primo anno (anno n) la detrazione sarà pari al 50 per cento della somma effettivamente versata nell'anno n e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+1, n+2, n+3, n+4) in 5 quote di pari importo. Tale modalità di calcolo sarà seguita per tutto il piano di rateizzazione, per cui per il decimo anno di rateizzazione (n+9) la detrazione sarà sempre pari al 50 per cento della somma effettivamente versata nell'anno (n+9) e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+10, n+11, n+12, n+13).

Si ricorda che:

- le somme relative al riscatto di corsi universitari di studio per i familiari a carico (c.d. inoccupati), per cui spetta la detrazione prevista dall'art. 2, commi 4-bis, 5-bis e 5-ter del d.lgs. n. 184 del 1997 devono essere indicate nei righi da E8 a E10, codice 32;
- i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza, qualunque sia la causa che origina il versamento, deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR, devono essere indicati nel rigo E21.

Nel settore privato, il datore di lavoro dell'assicurato può sostenere l'onere per il riscatto, mediante la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al lavoratore medesimo.

In tal caso, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore di lavoro né del lavoratore, risultando deducibili dal reddito d'impresa.

La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nel punto 581 e/o 601 della CU 2025.

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
Riscatto periodi non coperti da contribuzione	– Ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti la tipologia di spese sostenute – In assenza della tipologia dei contributi indicata sul bollettino, altra documentazione che attesti la tipologia di contributo pagato

**PUBBLICAZIONE A CURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
SETTORE COMUNICAZIONE - UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

Capo Settore: **Sergio Mazzei**
Capo Ufficio: **Vito Rossi**

Coordinamento editoriale: **Paolo Calderone, Anna D'Angelo**
Progetto grafico: **Claudia Iraso**

In collaborazione con l'**Ufficio Fiscalità Diretta, Settore Interpretazione Normativa della Direzione Centrale Coordinamento Normativo** e con l'**Ufficio Consulenza Imposte Dirette, Settore Consulenza, Direzione centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti Non Commerciali della Divisione Contribuenti**



Segui l'Agenzia su:

Fisco Oggi
RIVISTA ONLINE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

